

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, li 16 marzo 2009*

## *Circolare informativa n° 12/2009*

**A tutte le Aziende Assistite  
Loro sedi**

### **LIBRO UNICO DEL LAVORO – LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E DISTACCO**

La Legge 133/2008 ha profondamente modificato la gestione relativa alla tenuta della documentazione inerente ai rapporti di lavoro.

Ricordiamo, a tal proposito l'abrogazione della modulistica relativa al libro matricola e la sostituzione di quest'ultimo con un percorso non più cartaceo indicato come **Libro Unico del Lavoro.**

In effetti, tale denominazione ricomprende ogni forma di annotazione, trascrizione e gestione riferita al datore di lavoro.

Quest'ultima figura riveste – nel panorama aziendale – un ruolo di spiccata e primaria importanza, egli è responsabile in termini patrimoniali, contributivi e di sicurezza sociale nei confronti dei soggetti da lui dipendenti.

Nel silenzio normativo ed a seguito delle possibili interpretazioni estensive che possono derivarne, ci preme analizzare **il caso dei lavoratori oggetto di contratto di somministrazione e/o distacco.**

L'approfondimento è predisposto in modo chiarire il comportamento da adottare per le trascrizioni su Libro Unico del Lavoro relativamente ai soggetti che, pur non essendo titolari diretti del rapporto di lavoro, ne utilizzano le prestazioni.

#### **Riferimenti normativi**

Il Decreto ministeriale che ha dato vita alla disciplina sul Libro Unico del Lavoro, non ha esplicitato le modalità di adempimento relativamente al caso in esame, è stata la prassi ed in particolar modo la Circolare del Ministero del Lavoro del 20 agosto 2008 ed il Principio 15 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro a soffermarsi in modo analitico.

Andiamo con ordine.

Il Principio 15 della Fondazione Studi indica il titolare quale unico soggetto deputato alla trascrizione sul Libro Unico dei lavoratori somministrati o distaccati.

Allo stesso tempo, la Circolare del Ministero del lavoro sottolinea la non sanzionabilità nell'ipotesi contraria, in quanto in un'ottica più ampia guarda alla praticità ed alla realtà di un'azienda, cercando di individuare dei percorsi alternativi quali un elenco certamente in linea con le caratteristiche del Libro Unico, gestito però, in modo indipendente anche per motivazioni di ordine amministrativo-tecnico-procedurale e di complessità aziendale.

Lo stesso Ministero auspica dei Protocolli d'Intesa tra Associazioni di Categoria ed Ordini professionali in modo da chiarire e meglio definire i relativi percorsi di gestione, considerando anche la non sanzionabilità della mancata trascrizione ed i rischi che potrebbero sorgere in presenza di molteplici utilizzi dell'istituto della somministrazione e del distacco.

In relazione alle considerazioni esposte, si è dell'avviso che, l'ipotesi ministeriale relativa all'elenco gestito a parte sia la soluzione migliore ed anche la più idonea in termini pratici.

Inoltre, la mancata previsione di sanzioni a seguito di mancate trascrizioni dei soggetti sopra menzionati (*lavoratori in servizio con contratto di somministrazione e/distacco*) non è una dimenticanza del legislatore, in quanto, va sottolineato sicuramente l'obbligo di tenuta del Libro Unico a carico dei datori di lavoro, ma, questi ultimi non vanno confusi con la figura di un soggetto che è esclusivamente "utilizzatore" di una prestazione lavorativa da parte di un prestatore, ma al tempo stesso, non è investito della titolarità del rapporto.

Alla luce delle suddette ragioni, non possiamo che confermare la tenuta di un elenco relativamente ai soggetti non aventi un rapporto di lavoro diretto con il soggetto che ne utilizza le relative prestazioni.

Tale elenco dovrà indicare in modo progressivo, la generalità dei soggetti, la data di inizio e fine della prestazione, nonché la Società titolare del rapporto con il lavoratore somministrato e/o distaccato.

Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione dei più che plausibili sviluppi che da siffatto "buco" normativo di certo si determineranno.

Con i migliori saluti

*Centro Studi Cafasso*